n. 213/2015 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Seconda CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Franzoso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. **213/2015** del Ruolo Generale promossa da:

Parte_1 (Avv. [redacted]

attore

contro

Controparte_1 **GIA'** *Controparte_2* (Avv. [redacted]

convenuta

conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 12.10.2017 .

Oggetto : Responsabilità professionale.

motivazione

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1* conveniva in giudizio l[redacted] di *CP_2* , ora *Controparte_3* al fine di sentirla condannare al risarcimento del danno patrimoniale e non subito dall'attore a causa dell'intervento chirurgico effettuato in data 8.10.2008 presso l'Ospedale civile di *CP_4* di "*allungamento tendineo e correzione chirurgica dell'atteggiamento in flessione interfalangea*.." resosi necessario per le conseguenze di un precedente sinistro stradale, danno quantificato in €46.559,35, oltre interessi e spese di lite.

L'azienda convenuta si costituiva sia nell'*an* che nel *quantum* la pretesa avversaria.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-562

La causa è stata istruita a mezzo di prove testimoniali e di CTU medico legale e trattenuta in decisione con concessione di termini massimi ex art. 190 c.p.c.

La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria è stata, infine, espressamente affermata dal legislatore all'art. 7 della legge 8.3.2017 n. 24 (legge Gelli Bianco) che ha statuito che "*1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorche' non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attivita' di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonche' attraverso la telemedicina*".

Per quanto concerne i principi generali che presiedono l'onere della prova in materia di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, la Giurisprudenza di legittimità, in parte discostandosi da quanto affermato dalle SU nella sentenza n. 577/2008, un punto nesso eziologico, ha affermato che (*cfr*. Cass. nn. 3704/2018; 18392/2017 e 24074/2017): "N*ei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata*" ed ancora "*In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione de* [redacted] *e da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza*".

Quindi, una volta dimostrato da parte dell'attore il nesso eziologico tra il danno e la condotta dei sanitari, spetta all'azienda convenuta dimostrare che l'inesatto adempimento è

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-562

stato determinato da un impedimento prevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza.

Ritiene la scrivente che parte attrice abbia assolto il proprio onere probatorio.

L'esito della CTU, le cui risultanze vengono in queste sede integralmente richiamate, in quanto esaustiva ed immune da vizi logico giuridici, ha confermato l'assunto attoreo sia in punto negligenza del personale medico sia del nesso causale tra la predetta condotta ed i danni subiti dalla dall'attore.

Invero *Parte_1* risulta affetto da osteomielite di P1 con rigidità dell'articolazione metatarso falangea sia del primo che del secondo dito, il tutto de[redacted] e da infezione nosocomiale e che sussiste nesso eziologico tra l'intervento chirurgico di cui è causa e l'infezione insorta in ambito ospedaliero (*Acinetobacter Baumannii e Stafilococco Coagulasi* negativo).

Per quel che attiene all'invalidità temporanea assoluta e parziale secondo la tabella aggiornata al maggio 2016 adottata dal Tribunale di Venezia - di cui non vi è necessità di operare un ulteriore adeguamento, non essendo da allora intervenuto alcun apprezzabile fenomeno di svalutazione monetaria, in quanto l'indice *Org* dei prezzi al consumo è rimasto sostanzialmente invariato -, appare equo operare una liquidazione sulla base di €100,00 per ogni giorno di invalidità totale.

Il CTU ha accertato postumi temporanei parziale per gg. 30 al 75%, gg.30 al 50% e gg. 180 al 25%, per complessivi €8.250,00, con un grado di sofferenza psicofisica soggettiva da collocarsi in ambito moderato per tutti i giorni di prognosi con persistenza moderata-lieve nel cronico, nonché un danno biologico permanente del 5%, per €13.097,50, oltre €5.336,08 a titolo di danno morale (in considerazione di un livello moderato di sofferenza).

Sono state accertate congrue spese mediche e di visita medico legale di parte per €2.107,35.

Parte convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento in favore di parte attrice della somma di €28.791,98, oltre interessi legali sulla somma devalutata al 8.10.2008 ed annualmente rivalutata, oltre interessi legali dalla decisione al saldo.

Le spese di lite e CTU seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-562

assorbita, così provvede:

condanna parte convenuta al pagamento in favore di *Parte_1* della somma di €28.791,98, oltre interessi legali sulla somma devalutata al 8.10.2008 ed annualmente rivalutata, oltre interessi legali dalla decisione al saldo;

condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.254,00, oltre a spese generali (15%) e accessori di legge(i.v.a. e c.p.a.) con distrazione in favore del procuratore antistatario;

pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.

Venezia, 30/11/2018.

Il Giudice

dott. Silvia Franzoso

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-562